

ESENTE



10059/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto  
Opposizione a  
decreto di  
espulsione

Composta da:

Dott. Massimo Dogliotti - Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

R.G.N. 22683/16

Dott. Maria Acierno - Consigliere -

Dott. Antonio Pietro Lamorgese - Consigliere -

Cron. 10059

Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 13/03/17

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

K Ca elettivamente domiciliato in Roma,  
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,  
rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede,  
giusta procura speciale in calce al ricorso, che  
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al  
processo al fax n. 080/5227778 e alla p.e.c.  
gazidede.uljana@avvocatibari.legalmail.it;

- ricorrente -

nei confronti di

Prefettura di Taranto;

Questura di Taranto;

- intimata -

avverso la ordinanza del Giudice di pace di Taranto del

22/23 giugno 2016, n. 1570/2016 R.G.;

3105  
17  
2017

Boz



Rilevato che

1. Con ordinanza del 22/23 giugno 2016 il Giudice di pace di Taranto ha respinto l'opposizione avverso il decreto di espulsione. Ha ritenuto il giudice di pace che "la mancata traduzione in una lingua conosciuta allo straniero, o l'irregolare traduzione della lingua parlata dall'interessato costituisce una mera irregolarità che non incide sulla correttezza del potere esercitato dalla p.a. ma tende esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione e non determina la nullità o annullabilità dei provvedimenti dell'Amministrazione".
2. Ricorre per cassazione F C affidandosi a tre motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo <sup>il</sup>ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 7 del decreto legislativo n. 286/1998, del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione nonché per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Costituzione. Nullità del decreto di espulsione per difformità della traduzione in lingua albanese rispetto all'originale in lingua italiana.

*Boszi*



Ritenuto che

4. Il motivo è fondato. La decisione del giudice di pace appare palesemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di espulsione amministrativa dello straniero, il vizio di indeterminatezza della contestazione espulsiva, scaturente dalla difformità tra formula apposta nel decreto e sua sintesi formulata nell'atto tradotto e consegnato al destinatario unitamente al primo, non lascia immune da illegittimità il decreto stesso, ma ne determina la nullità, attesa la funzione strumentale e procedimentale dell'atto di comunicazione (Cass. civ. sez. I n. 7085 del 9 maggio 2003).
5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei successivi motivi relativi alla mancata concessione del termine per la partenza volontaria e alla regolazione delle spese. Il provvedimento del giudice di pace va pertanto cassato, con decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione. Condanna l'Amministrazione

*Borip*



resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in 1.500 euro e del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 euro di cui 100 per spese.

*Bisep*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2017.

Il Presidente  
Massimo Dogliotti

*Massimo Dogliotti*

Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*al b/c*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
20 APR 2017



Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO  
*al b/c*